2

II. ALLEGAZIONE

Pel Principe

D I

Sanſevero:

Si riſponde agli aſſunti contrarj.

SI attende con impazienza nel prossimo Sabato nella Città, e nel Foro la decisione della causa tra il Principe di Sansevero, e quella Università. La vanteria di uno stuolo di Cittadini, ed una dotta allegazione niente meno, che di 172. facciate, han data la gran spinta alla curiosità.

E pure di altro non può lusingarsi l'Università, che di sentire la provvidenza sopra un suo libello, ove domanda DICHIARARSI nullo il contratto della vendita di quel feudo, già *utile*, *espediente*, anzi *necessaria* dalla Regia Camera e dal Collaterale decisa; che seguì *sub hasta*; stipulata dal Vicerè; ratificata dal Monarca Filippo II coll' assistenza del suo Consiglio Italico; e registrata in tutti i libri corrispondenti fiscali.

Crede all' opposto il possessore Principe di Sansevero, che lungi di darsi luogo alle vanterie, si debba suffogare sul nascere un giudizio di simil fatta; che sia *ingiusto*, e di pessimo esempio *contestare* una lite sulla pretesa nullità di un contratto, per la fermezza del qnale impegnò il

Sovrano *la Real sua parola*; vietò a suo figlio e succes-sore di poterlo impugnare, ed ingiunse ai Magistrati, e *Fiscali* di non poterla unquemai attaccare (1).

In queste circostanze niente altro avrebbe a farsi, che leg-gersi l'istrumento dell'acquisto, ed il privilegio Sovrano, che lo contenne; e che va fra i documenti già dati al-le stampe. Ma pure si soffra, in grazia alla lunghissima al-legazione contraria, questa brevissima risposta.

Tuttocchè si confessi, che la *nullità* dovesse allontanare l'attrice dalla *esecutiva*, ed immediata reintegra, pure niente meno che 54. facciate si occupano sul primo ca-pitolo relativo alla immaginaria nullità della vendita. *Ob quantum est in rebus inane!* E mi è dispiaciuto, che in-tervenendo io pel reo convenuto, ho dovuto seguirne l' esempio.

Rapporta in prima l'avversario la storia del demanio. Sarà ben fatto, ma non è tempo di storie. Molto più a lun-go si parla sulla insussistenza delle decisioni di Capece del 1522. ed avrebbe dovuto il Procuratore farsi il conto, se ora ne sian passati i sei giorni a proporne le nullità; nell'atto che è molto ammirevole la maniera, colla qua-le si scrive del Collaterale, e de' dieci votanti, che allo-ra decisero.

E

(1) *Fol.* 38. *doc.*

E per ultimo sullo stesso torno delle nullità, si van rilevando i supposti difetti, che si dicono incorsi nel contratto; ma siccome vi si è già risposto, non conviene *actum agere*. Dico solo, che una partita di banco di recente esibita, assicura l' intero deposito de' ducati 82500., ed altra liberazione di duc. 200. perchè fatta ad uno de' tre procuratori, che intervennero nell' istrumento, ci dimostra il carattere di esser questi un incaricato dell' Università. E soggiungo, che quanti contratti coevi mi è occorso osservare ne' Quinternioni, anzi nello stesso protocollo del Notajo della Regia Corte Califati, ove è registrato il nostro, tutti si veggono con le stesse solennità adoperate per Sansevero; e pure dopo 225. anni s' ardisce di trovare de' nodi ne' giunghi.

Il Reggente de Ponte, che scrisse in quell' età, ci fa sapere, che vendendo il Vicerè, come procuratore del Sovrano, era questi sciolto da talune solennità, e 'l contratto *vim legis obtinet*. E parlando *in specie* delle subaste e degli apprezzi insegna, che queste non fossero necessarie, quando il contratto era stipulato dal Vicerè, coll' assistenza del Collaterale, e che tale era il costume di quei tempi, attestato anche da' altri Reggenti (1).

 Dall'

(1) *De Ponte Cons. 53. lib. 1. per tot. Nam Rex habet cognitam personam Proregis, confidit illi regnum, suntque personæ tantæ auctoritatis, & gravitatis, ut merito non sit*

DAll' azione, che l' Università non può negare di essere *ordinaria*, si passa all' altra, che crede *esecutiva*, e spedita; e qui occupano i suoi desensori altre pagine 58. Ma domando loro in grazia, se è *esecutiva*, e spedita, perchè tanta roba? Ripugna all' esecutivo qualunque parte del Giudice che l' occupi *in definiendo*, & *in cognoscendo*. I miei contradittori però con somma ingenuità dicono (p. 78.) *Confessiamo la novità dell' articolo*. Deh qual cosa nuova può pensarsi sul dritto, che non confini col so-

---

sit requirenda in illis exacta solemnitas, quæ in simplicibus ministris. Habent enim Proreges assistentiam Collateralis Consilii, & ita mandata fiunt, ut cum assistentia Regentium procedant ad venditiones, ut sic non sit præsumendum velle aliud facere, nisi quod utilius Regi fuerit. Et gravitas negotiorum, & necessitas provisionum, QUÆ IN DIES OCCURRUNT, *non permittant, ut vagentur in hujusmodi solemnitatibus, quando personæ similia pertractantes*, OMNES SUPPLENT SOLEMNITATES. *Secundum quam consuetudinem fuit pluries judicatum. Unde habemus probatam consuetudinem, ut sic non posset, stante consuetudine*, ALLEGARI DEFECTUS TALIS SUBHASTATIONIS.

Le subaste poi erano dell' interesse de' creditori, che restarono scoverti, e non dell' Università, ch' era decotta.

ſofiſmo, colla bizzarria di un'ingegno, e colla ſtranezza? Le coſe nuove *ſemper novitate conturbant*, diceva Seneca.

Mi luſingo, di aver dimoſtrato, ſulla vera intelligenza della Prammatica, I. che *nec occaſio legis*; II. *neque verba legis*: III. *neque mens legis*: IV. *neque tandem facultas Proregis* ſi eſtendeſſe a comprendere nella reintegra i feudi, per i quali camina una legislazione appo noi tutta diverſa, e non conviene ripeterlo.

Sembra, che di tali verità ſe ne ſiano già perſuaſi gli avverſarj; ma pure han' impreſo negl' informi a ſoſtenere, che quanti furono i corpi contenuti nel contratto, tanti debbono riputarſi le vendite, e che per conſeguenza tuttociò, che non poſsedeva l'Univerſità per l'acquiſto del *demanio*, non dovendoſi credere compreſo nella vendita fatta a Gio: Franceſco di Sangro, debba eſſer ſoggetto della reintegra, come beni demaniali di quel comune.

Vuolſi dunque ridurre la diſputa all'eſame, ſe la vendita del 1579 foſſe fatta *per averſionem*, oppure debba dirſi, che tante furono le vendite, quanti i corpi venduti.

Or queſta diſputa è fuor del caſo per *fatto*, ed è mal ſoſtenuta dal dritto.

Ci ſovvenga prima nel fatto, che la vendita al Duca di Termoli nel 1522. non fu in certi pochi dritti ſolamente, ma di tutto e quanto componeva l'unità del feudo di Sanſevero. Lo aſſicura lo ſteſſo Carlo V. nel privile-

gio della prelazione conceſſa all' Univerſità : *Et ea conſideratione moti, nos jampridem Illuſtri Ferdinando de Capua Duci Termularum, pretio quidem ducatorum 40. millium vendidiſse terram Sancti Severi cum ejus* CASALIBUS, TERRITORIIS, *juribus, & pertinentiis illius, functiones fiſcales, & jura focalariorum & ſalis ordinaria per Univerſitatem debita, cum hominibus, Vaſſallis, cæteriſque omnibus in privilegio venditionis ſpecificatis* (1).

Dunque è un equivoco il dirſi, che al Duca di Termoli foſſero ſtate vendute ſolo le funzioni fiſcali, ed i dritti delli fuochi, e ſale; ma ſibbene ſi vendè l'intero feudo con i ſuoi *Caſali*, con *i Territorj*, e *pertinenze*. Nè quì può dirſi, che foſſe ſtata una ſemplice generica deſcrizione, eſſendo troppo noto, che in quell' età non eraſi introdotta ancora la parola *ſignanter*, ſiccome lo fu poſteriormente dopo le Prammatiche dello ſteſſo Carlo V. del 1536, al titolo *de Baronibus*.

Non ſi dubita, che a Termoli, per la prelazione ottenuta, ſucceſſe l' Univerſità, e queſta nell'inſtrumento del demanio ebbe anche tutto ciò conceduto, con eſpreſſioni comprenſive di qualunque fondo, e dritti, che *de jure*, *de conſuetudine*, e *quovis modo* andavano compreſi nel feudo. E come no, ſe vi ſi veggono adoperate le ſolite clauſole *quæ*

(1) *Doc. contr. fol.* 24.

quæ de demanio in demanium, *de burgensatico in burgensaticum* , *de feudo in feudum*, che non sono adattabili a' fiscali, ma all' intero complesso del feudo, la cui natura, mercè l' additata clausola, non s' intende alterata?

Sopraggiunte le molestie de' creditori, l' Università fu obbligata vendersi; ed in effetti si emanano i banni, e nelli stessi, che formano una carta interessante, sono notevoli più cose. La prima è, che si disse. *Vendersi la Terra colli infrascritti corpi d' entrate* . . . *LI QUALI TUTTI SI VENDERANNO IN FEUDUM*, *E COLLA NATURA*, *E QUALITA' FEUDALE*, *COL PESO DI PAGARNE L' ADOA* (1). Ed ecco le prime idee dell' *unità* del contratto, che il tutto ridusse ad un' insieme.

In secondo luogo si disse, che si sarebbe sloggiata l' Udienza da Sansevero, ed a questo modo avrebbe potuto il novello Barone esercitare, senza soprastanti, la piena giurisdizione.

Finalmente oltre de' fiscali, e di altri dritti di portolania, pesi, e misure, Mastrodattia ec. ec., si descrissero i corpi venali, fra quali *il Feudo di S. Andrea*, *casale distrutto di detta Terra colli territorj*, *e mezzane*, *col peso dell' adoa di annui ducati trenta*. Si descrivono poi uno per uno i terreni componenti l' estensione di carra 38. e versu: 19.

A 4 Vi

(1) *Pag.* 19. *doc.*

Vi si appose finalmente *espressa declarazione*, *che tanto della Mastrodattia*, *passo*, *spica ec. ec.*, QUANTO DE' SOPRASCRITTI TERRITORJ *se ne avrà da pagare l'adoa alla Regia Corte*, *alla ragione solita*, *prout de jure tanabitur* (1). Si avverta, che queste ultime parole sono taciute nella seconda allegazione contraria *p.* 7. Ed è compatibile, perchè gli davano impaccio nel nuovo sistema.

Dunque tutto fu venduto *in feudum* senza particolar distinzione di prezzo, e tutto andò compreso in un contratto, per lo quale s'invitò chiunque a fare l'offerta (2).

Si conferma l'idea d'essersi venduto l'intero feudo, e non già *singola corpora* dal leggersi l'offerta, che ne fece il Duca di Torre Maggiore. Protestò questi, che offriva ducati 70. mila *per l'intero prezzo della Terra di Sanseverо*, *suoi Casali*, *e feudi*, *col mero*, *e misto impero*, *colla giurisdizione &c. etiam contra viduas*, *& pupillos*, *e con tutti li corpi delle entrate*, *che sono descritti ne' banni*. E si torna a ripetere lo sloggio dell'Udienza. E che allora si sarebbe pagato il prezzo, *quando in nome del Re*, *si sarebbe ratificato il contratto colla vendita della giurisdizione* (3) fu subastata ed alienata quella terra.

Giu-

(1) *Dic. pag.* 19.
(2) *Dic. pag.* 19.
(3) *Pag.* 21. *doc.*

Giusta questa offerta, seguì il contratto colla promessa dell' evizione. E seguì anche la ratifica di Filippo II. Non vi fu dunque la designazione di prezzo a ciascun fondo, ma per un tutto insieme, *& sub contingenti feudali servitio* (1).

Altro fatto: Siccome il Duca di Torre Maggiore dovè comprare tutto *in feudum*, con essersi obbligato a pagarne l' adoa *prout de jure taxabitur*, così non saprei come si trascurò per molto tempo questa tassa. Ma costò cara queva remora alla casa di Sansevero; perciocchè nel 1651. le venne addosso una risulta fiscale, ch' ebbe due obbietti. Il primo della tassa d' adoa e dell' attrasso, decorso anche in tempo, che possedeva l' Università. Il secondo, che dovendo possedere la giurisdizione dalle *sole prime cause*, possedeva anche quella delle seconde. Ne fu commessa una relazione al Commessario del Cedolario. Questi liquidò la tassa in annui ducati 602., e per l' attrasso portò il debito in ducati 12000., comprendendosi il frutto delle 38. carra.

Questa tassa fu confermata con decreto della Ruota del Cedolario a 20. Decembre 1655. Se ne dolse colle nullità il possessore, sostenendo specialmente non esser quella, che si era riferita, la vera rendita delle 38. carra di territo-

A 5 rio.

(1) *Pag.* 25. *doc.*

rio. A 14. Maggio 1656. si discussero, e si ordinò, che non ostassero; *Verum respectu taxæ curruum 38., suspensa liquidatione in decreto contenta, in biduo capiatur informatio redditurum dictorum curruum 38, audita parte ad finem procedendi ad liquidationem.*

Qui fu offerta transazione al Fisco, e restò convenuto, che per l'attrasso tanto dell'adoa, che per le seconde cause si pagassero ducati 6010. e che pel pagamento dell'adoa futura si dovessero pagare annui ducati 166., come tuttavia si stan pagando.

Ecco dunque, che per esecuzione de' primi banni, dell'istrumento, e dell'assenso, ogni corpo di quel feudo fu, ed è tuttavia di qualità feudale; uno ne fu il prezzo, ed una ne è la tassa.

In queste circostanze, se è vero, che vale più un'oncia di *fatto*, che mille libbre di *dritto*, dovrei astenermi sull'articolo del come, e quando diverse cose vendute *unico actu*, *& unico pretio* formino un solo ed individuo contratto. Ad ogni modo, in grazia de' contradittori, che mi ci chiamano, se ne dica qualche cosa per legge così civile, che feudale.

Sono sparsi i libri della legge delle vendite per *aversionem*. Non è del luogo e del tempo spiegare l'intelligenza di questa voce, per la quale si attaccarono Alciato, e Cujacio; anche sul modo di scriversi. E pare molto chiara

la

la spiega, che ne fa Gotofredo, *en gros*, *en bloc* (*ad l. 62. ff. de contrab. empt.*)

Il contratto di compra e vendita, perchè *consensuale*, è individuo di sua natura, *cujus indivisa natura est* (1). Quindi dice altrove il Giureconsulto, che se due cose siansi vendute per un sol prezzo, mancandone una, manca l'intiero contratto. *Si duos quis servos emerit, pariter* UNO PRETIO, *quorum alter ante traditionem mortuus est, neque in vivo constat emptio* (2). Ed altrove; *Cum ejusdem generis plures res simil veneant, (veluti comœdi, vel chorus) referre ait*, IN UNIVERSOS, AN IN SINGULOS *pretium costituatur; ut scilicet interdum* UNA, *interdum plures venditiones contractæ intelligatur* (3). Queste teorie legali dipendono dalla individuità del consenso; *cum manifestum erit, non nisi omnes quem empturum fuisse . . . ut neutri non nisi omnes habere expediat* (1).

Se questo è lo spirito della legge, consideri uom di senno, se Gio: Francesco di Sangro abbia voluto comprar solo i fiscali, e non i fondi, solo la giurisdizione, e non li proventi. Fra tanti mi sembra migliore la spiega, che ne dà Alciato, il quale insegnò: *Venditionem quoque duarum*

(1) *L.* 139. *de contrab. empt.*

(2) *L.* 44. *de contrab. empt.*

(3) *L.* 34. *ff. de ædilit. edict.*

rum specierum constat unicum censeri contractum. Ne cerca la ragione, e nel proporla si diparte da quella degli antichi. *Veteres censuerunt id esse, quia uno pretio facta sit. Ego & id actum videri a partibus crediderim. Non enim verisimile est, pari casu, de altero distrahendo solum convenisse; unde talis contractus individuus censetur* (2).

Così ancora il Duareno sulla stessa legge. Cujacio però pare, che si fermi più alla circostanza dell' unico prezzo, ed insegnò così: *Si plures res* UNO PRETIO *confuse venierint*, quia UNUM EST PRETIUM, *& una emptio venditio esse videtur*, *&* PLURES RES PRO UNA VENISSE INTELLIGUNTUR (3).

E mi si permetta dire, che non è corrispondente alla soprafina erudizione de' Contradittori il ricorrere alla *l. 72. de evict.*, ove va disposto, che qualora *plures fundi specialiter, nominatim, uno instrumento emptionis interposito venierint, non utique alter alterius fundi pars videtur esse, sed multi fundi una emptione continentur*. La rapportata legge lungi da contradirmi, confirma l' assunto, che sto rassegnando. E primamente la legge non fa menzione della *unità del prezzo*. Parla di *evizione*, che è il

(1) *D. l. ead.*

(2) *Alciat. ad l. Scire volumus. De V. O.*

(3) *Cujac. tom. 7. ad l. 33. de act. empt. pag.* 802.

il caso del distratto, e che somministra un'azione *contraria*, e non già dell'efficacia del contratto principale, e della sua azione *diretta*. Più, nelle stipole camina la regola *tot stipulationes, quot res*; ma gran divario intercede tra la stipula, che è di stretta ragione, e la compra, che è tutta di buona fede, nella quale deve vedersi solo l'intenzione del Compratore; ed uscendo dagli *evremi* del dritto Civile, così la intende Brunemanno. *Ad intentionem ementis respiciendum, an hanc vel illam rem separatim fuerit empturus* (1).

Dunque la cosa sempre lì torna, al vedersi, cioè, se il Compratore Sangro avesse voluto comprare più tosto un fondo, che tutto insieme quel feudo. Ed al caso nostro si aggiunge, di essere stata tale eziandio la volontà dell'altro contraente, il quale per uscire da debiti tutto intero dovè vendere quel feudo, e non già una parte.

Ma noi trattiamo di feudo, e non di allodio. Questa circostauza ci chiama fuori dal ricorrere alla ragion civile. Và per gli adagi de' Feudisti, che i feudi sieno un *quid universum juris & facti*. Quanto quì potrebbe dirsi! Ma si rifletta solo, che essendosi voluto vendere il feudo, e tutti i suoi corpi *con precisa qualità feudale*, se si potesse immaginare di potersene smembrare una parte, si urtereb-

(1) *Brunemm. ad l. 34 ff. de ædilit. edict.*

rebbe alle Costituzioni, ed alle Prammatiche, che rendono i feudi indivisibili.

Cresce la considerazione, che trattandosi di tutto il complesso di un feudo, sia proibito smembrarne una *parte*, dal ricordarci degl' insegnamenti de' Maestri nella ragione de' feudi. Scrisse de Ponte in caso più forte, e per la considerazione, che *unica erat universitas*, *unicum territorium*, *unica jurisdictio*, *& tandem in nullo diversitas*, *& unica possessio*, non era da dubitarsi di non potèrsene smembrare una parte; anzicchè soggiunge, che siccome *feudum regulariter consistit ex pluribus*, *& in eo*, *ut dicit Andræas*, *sunt multa corpora distantia*, *ob id dicimus*, *quod est universitas facti*; *ex quibus corporibus distantibus efficitur demum unicum corpus unitum* (1). E conchiude, che, *licet fiat concessio* CUM PARTICULARI EXPRESSIONE PARTIUM ET LOCORUM, *ex quibus feudum consistit*, *non per hoc inducitur distinctio feudi*, *alias uniti & individui*, *in qua est puntualis decisio* (2).

Prima di questo Scrittore, l' insegnò Andrea d' Isernia. Distinse questi tra ragion civile, e ragion de' feudi, e che siccome per la prima sarebbe permesso il disputare del caso, che *unico pretio* vendute più cose dovesse aversi per un

(1) *Cons.* 57. *lib. I. n.* 2.

(2) *Dict. cons.* 57.

un contratto solo; Nella seconda poi non vi possa cadere la minima disputa, non per altro motivo, se non perchè il feudo comprende sempre per suo costitutivo cespiti diversi distinti per nome, e per luogo, e si riporta al sentimento di altri scrittori. *Audivi magnos peritos narrare, hoc habere locum in singularibus rebus, puta duobus prædiis emptis, vel legatis; Sed in universalibus, ut in* FEUDO, *si intrem unum ea mente, ut omnia habeam, satis esse, ut omnia habeam* (1).

E queste teorie sono state costantemente osservate specialmente nella Regia Camera. E si dimostrarebbe ospite nel dritto ne'feudi chi dubitasse, che il *tenetur* risolve così fatta disputa.

TUtto questo sembra, che basti a dimostrare l'*indivisibilità* di tuttociò, che fu compreso nella compra del feudo di Sansevero. E siccome il tenimento di S. Andrea, *casale disabitato* di Sansevero fu specificamente compreso ne' banni, nell'offerta, nella licitazione e nella vendita, così è un errore il credere, che se ne potesse distaccare.

Nè questa conchiusione resta punto alterata da quel, che si propone in contrario, cioè che lo stesso tenimento con titolo separato si possedeva dall'Università tempo prima del

(1) *Isern. ad C. Quid sit investitura n. 4. sub fin.*

del demanio, e con adoa anche separata, sia come si voglia, queste cose non debbono interessare un *oblatore* invitato da'pubblici banni a licitare. Forse Gio: Francesco de Sangro, senza S. Andrea *non emisset*, e se con tutto il tenimento di S. Andrea, non si arrivò a soddisfare i creditori, qual altro vuoto maggiore sarebbe rimasto, se non vi ci fosse compreso!

Il jus reemendi feudum *è feudale*.

NOn risinandosi si soggiunge; che già S.Andrea trovavasi venduto ad Eboli col patto della ricompra, e che essendo tal patto *mero burgensatico* venga compreso nella *Pram.* 18. *de administr.*

Mi si perdoni. E' questo un errore di dritto. Và costante nel Foro, che qualunque azione *ad feudum* sia sempre feudale, ancorchè fosse personale, perchè fanno eco tra loro *feudo*, ed *azione al feudo*. E sarebbe molto contrario all' interesse fiscale per le conseguenze delle *devôluzioni*, e degli *assensi*, qualora si volesse imprendere l'opposto. Tale è la dottrina de' nostri Feudisti nella propria sede della Costituzione del Regno: *Ut de successionibus*. Ed è stato un abuso degli avversarj il ricorrere a Feudisti forastieri; Nè l' Afflitto, che pur si allega, altro prova, se non che si possa rimettere *il patto di ricompra* senza l'assenso; e la ragione n'è, perchè non viene

ne

ne a commutarsi la persona del feudatario (1), e perchè trattasi di liberare il feudo, onde non vi è bisogno di assenso. Ma non per questo può dirsi, che non fosse feudale. Una decisione della Regia Camera rapportata dal Revertera ci conferma, che, *Unanimi Dominorum consensu*, fu deciso, *Quod actio illa, pro feudo recuperendo, vigore pacti de retrovendendo, sit mere feudalis*. E si risponde all' Afflitto così; *minus etiam fuit ratio aliqua habita de oppositione facta, nimirum posse, sine assensu, remitti pactum de retrovendendo, ut per Afflictum in dic. Constit. Divae memoriae* (luogo citato in contrario), *quia non sequitur: Ergo actio, quae ex isto pacto oritur, potest obligari; quia remissio respicit aumentum feudi, quae sine assensu fieri potest, sicut dicimus hypothecam super feudo posse remitti sine assensu; at, Principe inconsulto, nullatenus constitui* (2).

Si cenna tutto ciò per non lasciar cosa senza risposta. Del resto l' Università vendè l' intero feudo, e fra questo S. Andrea, e dovea essere a carico di lei il ricuperarlo, *ut emptori rei emptae vacuam possessionem traderet*.

L' Ar-

(1) *Alleg. contr. p. 129.*

(2) *Rever. decis. 116. per tot. Ibiq. Marinis.*

L' *Articolo della giuriſdizione*, *che direttamente intereſſa il Fiſco*, *non dovrebbe meritare veruna oppoſizione* (1). Così è; poicchè ſpecificatamente compreſa nell' offetta del Duca di Torremaggiore, compreſa ne' banni; *ſignanter* venduta dal Vicerè, col patto della ratifica del Monarca; e finalmente, coll' aſſiſtenza del Conſiglio Italico, eſpreſſamente *ratificata*, e confermata da Filippo II. Che più ſi deſidera?

Gli avverſarj confondendo i termini di una ſemplice *confirma*, con quelli di *ratifica*, la quale, per effetto legale, ſi retrotrae al tempo del contratto, ci vorrebbero dare a credere, che il privilegio di Filippo II a nulla giovi. Ma il riſpondere a tale aſſunto potrebbe ſublimarlo a quel grado, che per ſe ſteſſo non merita.

Ma ſi dice il prezzo qual ne fu? Domando; li ducati 82500. offerti sulla candela, in mano di chi furono depoſitati, e per quali corpi? In mano del Governo, il quale, diſponendone, non vi era perſona, che gli poteſſe replicare; E per tutti quei corpi, e dritti, su i quali ſi era licitato, tra' quali *ſub verbo ſignanter* vi andò compreſa la giuriſdizione. Queſta fu ſimboleggiata dagli antichi Feudiſti *per nebulam ſupra paludem*, perchè nell' atto, ch' è una coſa ſeparata, non può ſtare, che coerente al feudo. Vi

(2) *Pag. 17. Giunta contr.*

Vi fu poi notabile vantaggio della Regia Corte così in ricuperare una Università già sbandata; come nell' avere acquistata una maggiore tassa d' adoa, oltre il beneficio della devoluzione.

Lo stesso Fisco in una risulta contra il Principe di Sansevero nel 1651 circa la giurisdizione delle seconde cause, non difficoltò la vendita *delle prime*. Ed acciò tal fatto resti al coperto delle contrarie censure, giova riferirne le parole: *Si riferì anco in detta risulta, che si doveva pagare il prezzo della giurisdizione di seconde cause* . . . *atteso così nel demanio, come nella vendita fatta dalla medesima Università, e dalla Regia Corte, non vi fu espresso altro, che* LA GIURISDIZIONE DI PRIME CAUSE. Si soffrirà intanto, in grazia de' Sanseveriani, una seconda risulta *per le prime?* Il Signor Avvocato Fiscale, per quanto è impegnato per gl' interessi del Real Padrimonio, è ben lontano per la sua religione di concorrere all' orgoglio altrui, e squarciare un contratto fatto sotto *la fede del Re*, ed un giudicato di quel Tribunale, ove degnamente siede.

Avrei finito; ma negl' informi ho trovato, che gli avversarj allegano degli esempj. Che brutta cosa è il giudicare su i fatti altrui una causa!

Il primo esempio, che allegano è quello di Vultorino. Questo *distat, quantum æra lupinis*. E' vero, che l' Università fu ammessa alla reintegra, ma è verissimo poi, che i corpi, fu

su quali cadde, si trovarono per demaniali dell' Università. Non si nega, che il Barone per sostenersi ne allegava la qualità feudale; ma mancò nella prova, e la particola del *tenetur*, smentì la sua posizione (1). Si aggiunse, alla derrata, che l'istrumento coll' Università fu stipulato in casa dello stesso Barone, e sfornito di Regio assenso, che dopo 50 anni, *& defunto Barone contrahente* fu impetrato *in forma comuni*.

Altro esempio si allega della causa di Pietrabbondante. Quì la stessa risposta, e 'l decreto della Camera ne ammise la reintegra, come di *territorio demaniale*, giacchè il territorio di *Montelupone*, che si domandava, tuttocchè sito nel feudo della *Castagna*, non era feudale, come può ravvisarsi dal Cedolario, e dagli atti presso l' Attuario *Conte*. Tanto è vero, *quod legibus*, *& non exemplis judicandum*.

Napoli 14. Luglio 1805.

(1) La fede di questo *tenetur* si farà osservare a' Signori Votanti.